

**DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/2077 DELLA COMMISSIONE****del 10 novembre 2017****sulla modifica della decisione 2005/50/CE relativa all'armonizzazione dello spettro radio nella banda di frequenze 24 GHz ai fini dell'uso limitato nel tempo di apparecchiature radar a corto raggio per autoveicoli nella Comunità***[notificata con il numero C(2017) 7374]***(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la decisione n. 676/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa ad un quadro normativo per la politica in materia di spettro radio nella Comunità europea (Decisione spettro radio) <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 2005/50/CE <sup>(2)</sup> della Commissione, modificata dalla decisione di esecuzione 2011/485/UE <sup>(3)</sup> della Commissione, armonizza le condizioni tecniche per la disponibilità e l'uso efficiente dello spettro radio nella banda di frequenze 24 GHz ai fini dell'uso di apparecchiature radar a corto raggio per autoveicoli. Tali apparecchiature radar servono a prevenire collisioni tra autoveicoli.
- (2) La decisione 2005/50/CE della Commissione fa obbligo agli Stati membri di trasmettere dati statistici, compreso l'obbligo di raccogliere statistiche su base annuale relative al numero totale di veicoli che sono equipaggiati di radar a corto raggio per autoveicoli nella banda 24 GHz.
- (3) L'obbligo di tenere sotto controllo l'uso della banda 24 GHz da parte di apparecchiature radar a corto raggio rimane d'attualità; tuttavia sembra ora sproporzionato imporre a ciascuna autorità nazionale l'obbligo di fornire sistematicamente dati statistici su base annuale, come previsto nella decisione n. 2005/50/CE. Le risorse delle amministrazioni nazionali sarebbero impiegate più efficientemente se gli Stati membri fornissero tali relazioni statistiche soltanto su richiesta della Commissione. La Commissione trasmetterebbe tale richiesta nell'eventualità — possibile ma improbabile — che venga segnalata un'interferenza o un rapido incremento del numero di veicoli dotati di apparecchiature radar nella banda 24 GHz.
- (4) Dall'adozione della decisione 2005/50/CE, non ci sono state segnalazioni di interferenze dannose da parte dei servizi tutelati dalla decisione. Il numero di veicoli equipaggiati di radar a corto raggio nella banda di frequenze 24 GHz dello spettro radio è rimasto modesto, in generale, e comunque a un livello considerevolmente inferiore alla soglia del 7 % del numero totale di veicoli in circolazione in ciascuno Stato membro. Detta percentuale è considerata la soglia critica al di sotto della quale si presume che non possa essere causata alcuna interferenza dannosa agli altri utenti della stessa banda 24 GHz.
- (5) È pertanto necessario modificare di conseguenza la decisione 2005/50/CE.
- (6) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del Comitato dello spettro radio,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

La decisione 2005/50/CE è così modificata:

Nell'allegato della decisione, la frase «I dati che seguono devono essere rilevati su base annuale:» è sostituita dalla seguente:

«I dati che seguono devono essere rilevati su richiesta della Commissione:».

<sup>(1)</sup> GUL 108 del 24.4.2002, pag. 1.<sup>(2)</sup> Decisione 2005/50/CE della Commissione, del 17 gennaio 2005, relativa all'armonizzazione dello spettro radio nella banda di frequenze 24 GHz ai fini dell'uso limitato nel tempo di apparecchiature radar a corto raggio per autoveicoli nella Comunità (GU L 21 del 25.1.2005, pag. 15).<sup>(3)</sup> Decisione di esecuzione 2011/485/UE della Commissione, del 29 luglio 2011, sulla modifica della decisione 2005/50/CE della Commissione relativa all'armonizzazione dello spettro radio nella banda di frequenze 24 GHz ai fini dell'uso limitato nel tempo di apparecchiature radar a corto raggio per autoveicoli nella Comunità (GUL 198 del 30.7.2011, pag. 71).

*Articolo 2*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 10 novembre 2017

*Per la Commissione*  
Mariya GABRIEL  
*Membro della Commissione*

---